



*Procura Generale della Repubblica della  
Corte di Cassazione*

MEMORIA DEL P.M.

SEZIONE QUINTA PENALE  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

UDIENZA DEL 28 OTTOBRE 2021

**Ruolo** n. 6 (n. 27215/20 R.G.)

**Ricorrente:** \*\*\*\*\* \_ \*\*\*\*\* \_\*\*\*\*\*

**Ricorre contro:** Sentenza della Corte di Appello di Milano del 13.2.2020

**IL PUBBLICO MINISTERO**

**Il ricorso proposto nell'interesse di \*\*\*\*\***

Con il primo motivo di ricorso la difesa eccepisce la violazione dell'articolo 603 comma 3 bis cpp ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata osservanza di tale disposizione;

con il secondo ed il terzo motivo si segnala la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta;

con il quarto motivo si rileva la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed alla mancata applicazione dell'articolo 114 cp.

**Il ricorso proposto nell'interesse di \*\*\*\*\***

Con il primo motivo di ricorso la difesa eccepisce la violazione dell'articolo 603 comma 3 bis cpp ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata osservanza di tale disposizione;

con il secondo motivo si segnala la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta;

con il terzo motivo si segnala la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta.

### **Il ricorso nell'interesse di \*\*\*\*\***

Con il primo motivo di ricorso la difesa eccepisce la violazione dell'articolo 603 comma 3 bis cpp;

con il secondo ed il terzo motivo si rileva la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta contestato.

La difesa di \*\*\*\*\* ha, poi, depositato motivi aggiunti all'interno dei quali ha ribadito con ulteriori argomentazioni le censure sollevate all'interno del ricorso introduttivo

Il primo motivo di ricorso, comune a tutte le difese, è fondato.

Sul punto va preliminarmente osservato che anche il Procuratore Generale di Milano, a margine del proprio atto di appello, aveva chiesto che, in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, valutata l'eventuale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex articolo 603 comma 3 bis cpp, fosse affermata la penale responsabilità di tutti gli imputati per il fatto loro rispettivamente contestato.

Al paragrafo 8 (pagina 11) la Corte di Appello di Milano ha preliminarmente precisato la non necessarietà della rinnovazione istruttoria "atteso che, in considerazione dell'ampia documentazione in atti e degli altri elementi di prova acquisiti, non è necessario esaminare nuovamente il curatore."

Tale affermazione non è condivisibile né in fatto, né in diritto.

Ed invero, in relazione alle vendite del 18.12.2017 e del 22.12.2019 è incontestabile che il Tribunale fosse pervenuto alla pronuncia di assoluzione sulla base della relazione e della successiva deposizione dibattimentale resa dall'architetto \*\*\*\*\*, incaricata dal curatore, la quale aveva affermato, con diverse argomentazioni, l'assenza di valore di entrambi i fondi.

In relazione alla vendita del 18.12.2017 i rilievi sollevati dal Procuratore Generale avevano ad oggetto proprio la infondatezza della relazione dell'architetto \*\*\*\*\*i e la contraddittorietà della deposizione resa da quest'ultima, di talchè non v'è dubbio che lo stesso appellante sollecitava una diversa valutazione della prova dichiarativa.

Con particolare riguardo, poi, alla vendita del 18.12.2017, al paragrafo 8.3.1 le dichiarazioni rese dall'architetto \*\*\*\*\* sono espressamente valutate in maniera diversa da parte della Corte di Appello rispetto al Tribunale e tale differente valutazione della deposizione del tecnico è senz'altro anche la base della ritenuta natura distrattiva della vendita del 22.12.2019.

Con riguardo a tale vendita ed a quella del 4.8.2019 la Corte di Appello perviene alla affermazione di responsabilità sulla espressa confutazione delle tesi sostenute dall'imputato \*\*\*\*\* in sede di esame e che, invece, erano state ritenute dal Tribunale attendibili e rilevanti ai fini della esclusione della sussistenza del contestato delitto di bancarotta.

Se questo è il quadro emergente dal confronto delle motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado non v'è dubbio che la Corte di Appello, nel non ritenere necessaria la rinnovazione della istruzione dibattimentale, abbia disatteso la disposizione dell'articolo 603 comma 3 bis cp che fissa un obbligo in tal senso nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa.

Va, inoltre, evidenziata la erroneità dell'affermazione contenuta nella parte iniziale del paragrafo 8, dalla quale si evince che la Corte di Appello abbia valutato la non necessità dell'esame del curatore alla stregua del parametro dell'articolo 603 comma 3 cpp, stante la ritenuta esaustività del compendio probatorio acquisito;

tale considerazione- lo si ribadisce- non appare conferente, essendo, invece, la Corte obbligata alla rinnovazione in presenza di un appello del PM che sollecitava una diversa valutazione della prova dichiarativa e di una decisione che effettivamente ha attribuito un diverso significato alle deposizioni rese dal tecnico \*\*\*\*\* e dallo stesso imputato \*\*\*\*\*.

P.Q.M.

CHIEDE

Che l'On. Corte di cassazione annulli l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Milano per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex articolo 603 comma 3 bis cpp.

Roma, 20 settembre 2021

Il Sostituto Procuratore Generale  
Vincenzo Senatore